CORTE DI APPELLO DI…….

RITENUTO IN FATTO

Il G.u.p. di …., con sentenza del …. dichiarava Tizia responsabile del reato di cui agli artt. 81 e 595 commi primo, secondo e terzo c.p., condannandola alla pena di Euro 800,00 di multa, oltre al pagamento del risarcimento del danno in favore della costituita parte civile Sempronia.

L'imputata era stata ritenuta colpevole del reato di diffamazione, aggravata dall'utilizzo della rete Internet, per avere, comunicando con più persone, diffuso notizie e scritti, utilizzando il proprio nome e cognome, o anche utilizzando uno pseudonimo, sul sito internet …… da lei amministrato, consistenti in una campagna denigratoria nei confronti delle case editrici a pagamento, a mezzo della quale ledeva la reputazione di Sempronia, nella sua veste di rappresentante ed amministratrice della casa editrice ……, pubblicando, in particolare:

-asserzioni nel citato sito internet, con le quali gli editori a pagamento, tra i quali la parte civile, erano definiti con gli epiteti quali "cloache editoriali", "truffatori", "signori truffa", "cosche mafiose", "strozzini" e simili;

-immagini frutto di montaggio, riferibili a Sempronia, atte a ridicolizzare la stessa;

-epiteti quali "arpia", "urticante peggio di una medusa", "non ha altro da dire che non siano le solite stronzate".

Propone appello il difensore dell'imputata, il quale premette che, secondo quanto riportato nell'imputazione (che non risulta modificata o specificamente interpretata dal G.U.P.), Tizia è pacificamente l'amministratrice del sito internet attraverso il quale sono state diffuse notizie e scritti diffamatori nei confronti delle case editrici a pagamento ed in particolare nei confronti di Sempronia, nella sua veste di rappresentante ed amministratrice della casa editrice……..

Ciò premesso, deduce:

- che per poter processare e condannare colei che non è l'autrice materiale della diffamazione, ma la titolare del sito, che ha permesso la diffusione di contenuti diffamanti, è stato attribuito un ruolo di garanzia all'imputata, assimilando di fatto la figura del titolare del sito a quella del direttore del giornale, che ex art. 57 c.p. risponde per la mancata vigilanza in ordine ai contenuti degli articoli pubblicati, tanto da aver permesso/approvato determinati contenuti, in tal modo, erroneamente equiparando in via interpretativa la responsabilità dell'imputata a quella del direttore del giornale;

- l'imputata risulta contraddittoriamente condannata per un concorso morale con ignoti, mai formalmente contestato, in mancanza di prova che gli autori materiali delle diffamazioni siano stati certamente ispirati dalla stessa, piuttosto che essi abbiano agito per livore personale verso la persona offesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I motivi di appello sono infondati e devono essere rigettati.

La disponibilità dell'amministrazione del sito internet rende l'imputata responsabile di tutti i contenuti accessibili dalla rete, sia quelli inseriti da lei stessa, sia quelli inseriti dall'utente, non essendo idonea ad escludere la responsabilità penale dell'imputata la clausola di attribuzione esclusiva di responsabilità agli autori dei commenti, contenuta nel regolamento di natura esclusivamente privata per l'utilizzazione del sito. L'imputata non può sottrarsi alle sue responsabilità in ordine alla diffamazione tramite Internet commessa in danno di Sempronia, in quanto era lei ad essere ideatrice di quella campagna contro le case editrici a pagamento e contro la casa editrice di Sempronia, nonché era lei ad amministrare un forum che ha coinvolto la casa editrice in tale elenco e di tale forum risulta essere l'ispiratrice ed animatrice; in particolare, anche se non è da indentificarsi nello pseudonimo dietro cui si nasconde proprio colui o colei che materialmente ha usato quegli epiteti offensivi rivolti a Sempronia, l'imputata ha tuttavia condiviso quei contenuti posto che non risultano pubblicate scuse successive conseguenti alle comunicazioni offensive.

Al rigetto dell’appello consegue la condanna dell’imputata al pagamento delle spese processuali.

PQM

Rigetta l’appello e condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali.

Il candidato, assunte le vesti del difensore di Tizia, rediga il ricorso per cassazione avverso la sentenza.